

APPELLO 13/2014
“ Vele di levante 2014 “
L.N.I. di Vico Equense – Y.C. Capri
Meteor ITA 67 contro Comitato di Regata

Regole 63.6 e appendice M7 del Regolamento di regata ISAF.

Il Comitato delle proteste deve ricevere, oltre che le deposizioni delle parti, le deposizioni dei loro testimoni, nonché le altre prove ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.

L'appendice prevede specifiche raccomandazioni per l'acquisizione e la valutazione delle prove fotografiche e video, le quali possono talvolta fornire utili elementi, a patto che se ne riconoscano i limiti e le condizioni.

La Giuria d' Appello

riunita nelle persone di Eugenio Torre (Pres.), Marco Alberti, Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Sergio Pepe (membri), con Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (membro supplenti) e Lorena Gucciardi (uditore) ha assunto la seguente

decisione

sull'appello proposto dall' imbarcazione METEOR ITA 67 avverso la pronuncia con la quale in data 15.5.2014 il CdP della 4^a prova del Campionato Primaveraile Vele di Levante Regata Capri – Vico, organizzata dalla L.N.I. di Vico Equense e dello Y.C. Capri e disputata il giorno 27 aprile 2014, ha respinto la richiesta di riparazione presentata dallo stesso METEOR ITA 67 per asseriti errori commessi dal CdR nella fase di partenza della prova.

A fondamento della richiesta di riparazione presentata in prima

istanza deduceva il rappresentante di ITA 67 di essere stato danneggiato poiché

- il CdR aveva posizionato la boa di partenza alla estremità destra della linea e non già a sinistra come ordinariamente avviene;

- né il CdR aveva esposto la bandiera rossa per informare i regatanti sul lato dove lasciare la boa di disimpegno, così creando confusione nella flotta nei momenti che precedono il segnale di avviso;

- le procedure di partenza sono state iniziate in totale assenza di vento impedendo ad alcune imbarcazioni, ancora impegnate a cercar di comprendere quale fosse la linea, di poter attraversare la linea stessa;

- pertanto, una volta capito che il campo non corrispondeva a quanto dichiarato nelle istruzioni ITA 67 riusciva ad attraversare la linea con grande ritardo anche perché ostacolato da barche di grosse dimensioni che non riuscivano a governare a causa dell'assenza di vento.

Nel corso dell'udienza il rappresentante di ITA 67 teneva altresì a precisare che:

- la mancata esposizione sull'albero del battello comitato della bandiera rossa o verde indicante il posizionamento della boa di disimpegno al vento e la presenza in prossimità della barca comitato di due boe aventi identico colore arancione ingeneravano una oggettiva confusione su quale fosse la linea e quale il percorso da compiere che solo l'avviso radio emesso dal CdR riusciva a chiarire;

- il vento nelle fasi di partenza proveniva da una direzione centrale rispetto alle due boe di guisa che non era dato comprendere quale delle due potesse segnare l'estremità della linea perpendicolare alla direzione del vento né la boa di disimpegno era posta al vento come confermato dalla circostanza per cui la stessa veniva raggiunta da tutte le imbarcazioni in un sol bordo;

- numerose altre imbarcazioni oltre ad ITA 67 che non erano state raggiunte dall' avviso radio del CdR non avevano capito quali fossero la linea ed il percorso fintanto che gli stessi non venivano loro segnalati a voce dal posaboe;
- ricevuta l' informazione dal posaboe tutte le imbarcazioni che come ITA 67 navigavano dal lato opposto della linea si affrettavano a raggiungere la giusta posizione di pre-partenza ammassandosi tra loro;
- pertanto ITA 67 si trovava a tagliare la linea di partenza con un ritardo di quantificabile in 7 minuti circa;
- a quanto innanzi esposto il rappresentante di ITA 67 aggiungeva che il CdP non aveva voluto ammettere come prova alcune immagini fotografiche riprese dal posaboe né aveva voluto ascoltare un testimone indicato dal richiedente riparazione.

All' esito dell' udienza il CdP dopo aver premesso che le IdR non precisavano il lato su cui si dovesse posizionare la boa di partenza, accertato che:

- la boa di partenza era posizionata a 0,1 miglia alla destra del CdR;
- la boa di partenza è stata posizionata prima della boa di bolina, nella direzione del vento (ancorchè incostante) ad una distanza di 0,6 miglia nautiche ;
- i regatanti sono stati avvertiti via radio della posizione del campo di regata e che tutte le imbarcazioni hanno regolarmente compiuto il percorso
- e ritenuto che il ritardo accumulato è da addebitare esclusivamente ad una errata valutazione di ITA 67 decideva di respingere la richiesta di riparazione.

Avverso la suddetta decisione il rappresentante di ITA 67 ha proposto tempestivo appello con il quale deduce che il giudizio assunto dal CdP risulterebbe viziato, nella sostanza, da una erronea ricostruzione dei fatti, giacchè difforme da quella

rappresentata in primo grado dall' odierno appellante ed affetta da molteplici incongruenze, oltrechè dall' ingiusto rifiuto di ammettere le prove fotografiche e la deposizione testimoniale espressamente richieste.

L' appellante ed il CdP non hanno fatto pervenire proprie osservazioni.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Come questa Giuria d' Appello ha avuto modo di chiarire in precedenti occasioni, ai sensi della R.R. 63.6, sussiste in capo al CdP un preciso obbligo, e non una semplice facoltà, come reso esplicito dall' impiego del verbo " shall ", di ricevere le deposizioni dei testimoni indicati da una Parte dell' udienza.

Né è consentito al Giudicante di impedire al concorrente di esercitare il proprio diritto di voler far conoscere la versione dei fatti fornita del teste per la sola ragione che ritenga sufficientemente chiara la dinamica degli accadimenti sulla base di altre prove acquisite ovvero perché i fatti si sono svolti, come nel caso di specie, sotto la diretta visione di taluno dei componenti del CdP.

Fermo restando quanto previsto per la prova testimoniale riguardo alla quale non sono previste restrizioni, gli altri mezzi di prova, tra cui le prove fotografiche o cinematografiche sono ammessi quando siano ritenuti necessari ad una più chiara e dettagliata conoscenza dei fatti, tant'è che la regola M7 appendice RRS prevede specifiche raccomandazioni per l'acquisizione e la valutazione delle prove fotografiche, le quali possono talvolta fornire utili elementi, a patto che se ne riconoscano i limiti e le condizioni.

Per ragioni di completezza questa Giuria d' Appello tiene ad osservare che dall'accertamento dei fatti contenuto nella decisione impugnata non si evince se e quando il CdR abbia esposto la bandiera rossa di segnalazione del posizionamento della boa di

disimpegno prevista dalla regola 5 delle I.d.R.

Per i suesposti motivi

la Giuria d' Appello, in accoglimento dell' appello, annulla la decisione impugnata, rinviando la richiesta di riparazione per una nuova udienza e decisione dinanzi ad altro Comitato per le Proteste, la cui nomina è demandata al Capo Sezione UdR della V zona.

Così deciso in Genova addì 27 settembre 2014

f.to Eugenio Torre, presidente Giuria d' Appello
copia conforme all'originale

)